

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO**

**Sez. III Quater**

**- Roma -**

**MOTIVI AGGIUNTI  
AL RICORSO RG 9580/2024**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER  
PUBBLICI PROCLAMI**

Per la **sig.ra Sara Croce**, CF. CRCSRA89A54H501M, nata a Roma il 14.01.1989 e residente a Roma (RM) alla via Dell'Impruneta n. 29, rapp.ta e difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti Gianandrea Maria Perrella, CF. PRRGND82R18F839Y e Saverio Curcio, CF. CRCSVR79R25F839N, con i quali ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo pec [saveriocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:saveriocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it) indicando per le comunicazioni anche l'indirizzo pec [gianandreamariaperrella@legalmail.it](mailto:gianandreamariaperrella@legalmail.it) ed il numero di fax 081.422355;

**- RICORRENTE -**

Contro la **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti;

**- RESISTENTE -**

Nonché i sigg.ri vincitori del concorso di cui alla graduatoria approvata prima con deliberazione n. 1513 del 25.11.2024 e poi con la graduatoria rettificata deliberazione n. 38 del 10.1.2025;

**- CONTROINTERESSATI -**

previa concessione ex art. 41 c.p.a. di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente, ai candidati controinteressati, in relazione alla quale si propone apposita

istanza di decreto ex art. 41 c.p.a. in calce al presente atto

**per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,**

- del provvedimento, pubblicato in data 18 giugno 2024, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei a seguito della prova orale nel concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall'Azienda capofila Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, nella parte in cui non include il ricorrente, e dei relativi verbali;

- del verbale di valutazione delle prove orali redatto il 18 giugno 2024 dalla I Sottocommissione esaminatrice, nominata sensi del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 nonché dell'art. 35 quater del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i, sessione d'esame delle ore 12.00, limitatamente alla parte in cui la prova della ricorrente è stata giudicata insufficiente;

- dei verbali di Commissione ed allegati, depositati in giudizio da parte resistente il giorno 11.10.2024, e conosciuti in pari data, limitatamente alla composizione della sottocommissione e nella parte in cui la prova orale della ricorrente è stata giudicata insufficiente all'esito dell'esame sostenuto innanzi alla I Sottocommissione, sessione del giorno 18.6.2024 ore 12.00;

**- della Deliberazione n. 1513 del 25.11.2024 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale operatore socio sanitario;**

**- della Deliberazione n. 38 del 10.1.2025 con cui è stata rettificata la suddetta graduatoria e di conseguenza approvata la nuova graduatoria finale di merito della selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno**

**e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale operatore socio sanitario;**

**- di tutti gli atti annessi, antecedenti, connessi e conseguenti.**

### **FATTO**

Come rappresentato nel corpo del ricorso introduttivo, la sig.ra Croce ha partecipato al bando di concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il profilo professionale di Operatore Sociosanitario, indetto dalla Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023.

Superata la prova pratica, con la valutazione di 28\30 l'odierna ricorrente sosteneva la prova orale il giorno 18.06.2024, alle ore 12.00, innanzi la I sottocommissione di esame.

La sera stessa, mediante la pubblicazione degli esiti esami sul sito della Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, apprendeva di non essere stata giudicata idonea.

A questo punto, con PEC del 17.7.2024, la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti per acquisire i verbali della Commissione e, più nel dettaglio, i verbali di valutazione della propria prova orale sostenuta come detto il giorno 20.6.2024.

L'Ente non forniva alcun riscontro, costringendo quindi la sig.ra Croce a formulare anche ricorso ex art.116 c.p.a. avverso il silenzio, volto all'ottenimento della documentazione richiesta.

Infine, in uno alla memoria di costituzione depositata in data 11.10.2024, la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata produceva in unico *file* i verbali di

Commissione relativi a tutte le prove svolte.

Tali atti, con particolare riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente il 18.6.2024 (pag. 23 e 25 del file) sono evidentemente illegittimi, anche alla luce dei motivi esposti nel ricorso principale, e nel primo ricorso per motivi aggiunti, che qui si richiamano.

Successivamente, in data 25.11.2024, veniva pubblicata la Deliberazione n. 1513 con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale operatore socio sanitario.

Ancora, in data 10.1.2025 veniva pubblicata la Deliberazione n. 38 con la quale veniva rettificato il precedente provvedimento e veniva approvata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica.

Orbene, le suddette graduatorie e i successivi provvedimenti adottati dall'Amministrazione, relativamente al concorso in parola, risultano afflitti da illegittimità derivata laddove non ricomprendono la ricorrente e, pertanto, meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

## MOTIVI

**Illegittimità derivata delle graduatorie pubblicate il 25.11.2024 e il 10.1.2025 per i motivi di cui al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e succ. mod. int., in particolare degli artt. 10 e 16. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione e falsa applicazione delle procedure di gara come disciplinate dal Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023. Violazione dei principi**

**di collegialità. Violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove concorsuali.**

Innanzitutto, atteso che il provvedimento oggi impugnato è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario e con il primo ricorso per motivi aggiunti, ponendosi quale atto finale dell'iter amministrativo per cui è causa, con i presenti motivi aggiunti si deduce la illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, e del già spiegato ricorso per motivi aggiunti, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati.

Invero, i vizi di illegittimità della procedura evidenziati nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti si riverberano inevitabilmente sull'approvazione della graduatoria finale, che risulta quindi inficiata dai vizi propri del precedente provvedimento di esclusione.

La graduatoria definitiva di merito del concorso in questione, in sintesi, è affetta da illegittimità derivata anche sulla scorta del seguente motivo già proposto con il ricorso principale, e ulteriormente sviluppato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, infatti, si è denunciata la violazione del principio di collegialità, ed in particolare l'illegittima composizione della I sottocommissione esaminatrice nella sessione di esame orale del giorno 18.6.2024.

Si sono quindi richiamate le norme, con granitica giurisprudenza a supporto,

che impongono la necessità del cd. collegio perfetto nelle fasi di esame e di valutazione dei candidati partecipanti ad un pubblico concorso.

Si è impugnato, inoltre, il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presente dal procuratore della ricorrente.

Ciò premesso, con la memoria di costituzione e i documenti depositati (soltanto) in corso di giudizio, la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha di fatto confermato la fondatezza delle doglianze di cui ai punti 1) e 1.1) del ricorso introduttivo.

Ed infatti, ha trovato puntuale riscontro la circostanza prospettata da questa difesa secondo cui **il Presidente unico di Commissione, dott. Alessandro Sili, ha illegittimamente ricoperto nello stesso momento la funzione di Presidente di ciascuna delle cinque singole sottocommissioni esaminatrici.**

Sul punto, sostiene controparte che non siano stati tempestivamente impugnati i decreti di nomina e di rettifica della Commissione, nn. 298 del 6.3.2024 e 503 del 23.4.2024 del 2024, paventando per l'effetto "finanche un profilo d'inammissibilità del ricorso".

La censura non coglie nel segno.

I suddetti decreti, infatti, non sono stati impugnati perché non si contesta in alcun modo quanto da essi stabilito, riguardo alla composizione delle sottocommissioni ed alla presenza di un unico presidente.

Ciò che si contesta, infatti, non è che il Presidente potesse presiedere tutte le singole commissioni – che anzi di per sé potrebbe essere parametro di imparzialità e garanzia di oggettività della valutazione – quanto il fatto che potesse svolgere detto compito contemporaneamente nel medesimo

momento!

E di questa circostanza non vi è ovviamente traccia nei richiamati decreti nn. 298 e 503 del 2024.

In sintesi, in uno al ricorso introduttivo si era già documentalmente provato che in data 18.6.2024 avevano simultaneamente avuto luogo le prove orali innanzi la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta sottocommissione.

Dai verbali depositati dalla controparte, risulta altrettanto documentalmente provato che la sottocommissione che ha esaminato la ricorrente era composta da due membri, un segretario, più il **Presidente dott. Alessandro Sili – che faceva parte però nel medesimo momento anche delle altre quattro sottocommissioni esaminatrici!**

A meno che il dott. Sili non sia dotato del dono dell'ubiquità, risulta quindi clamorosamente smentita l'affermazione di parte resistente, secondo cui *“nessun dubbio può porsi sul fatto che la prova orale si sia svolta alla presenza anche del Presidente, il quale, come risulta per tabulas, ha sovrinteso il regolare svolgimento degli esami delle sottocommissioni all'uopo nominate dalla resistente”*.

A scanso di equivoci, pare opportuno sottolineare, ad ogni modo, che il Presidente della Commissione non ha soltanto la funzione di sovrintendere al regolare svolgimento degli esami, ma ha invece il dovere - al pari, ed anzi forse ancor di più di tutti gli altri membri - di esaminare ogni candidato sottoposto alla sua valutazione, dall'inizio fino al termine della prova.

Le dedotte circostanze in fatto – in relazione alle quali pure si era chiesto di disporre istruttoria, non avendo la Fondazione Policlinico Tor Vergata

assentito l'accesso agli atti - sono pacificamente ammesse dalla parte resistente, con valore sostanzialmente confessorio.

Del tutto inopportuna, poi, è l'argomentazione di controparte in ordine alla fede privilegiata di cui gode il verbale della Commissione esaminatrice, ed alla necessità nel caso di specie della proposizione di querela di falso.

Pare utile precisare, invero, che non si deduce affatto la falsità di quanto riportato nei verbali.

**Si ritiene invece, che proprio da quanto ivi riportato – ovvero la presenza di un Commissario in più sottocommissioni nello stesso momento – derivi la violazione dell'art. 6 comma 3 del DPR n. 220 del 2001, a norma del quale la sottocommissione deve inderogabilmente essere composta da tre membri più un segretario.**

Sul punto, si palesa evidente anche la violazione dell'art. 10, co. 2, D.P.R. 220/01, secondo cui *“La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati”*.

D'altronde, anche il successivo art. 16, co. 2, del richiamato D.P.R. dispone inequivocabilmente che *“L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”*.

Peraltro lo stesso bando di gara (art. 7) prevedeva la possibilità che fossero nominate una o più sottocommissioni, precisando tuttavia che dovessero essere riunite nella stessa composizione della commissione del concorso –

ovvero alla presenza del presidente e di altri due membri.

Ed allora, occorre evidenziare l'esigenza inderogabile della presenza dell'intero collegio quanto meno durante lo svolgimento della prova orale, atteso che *“E' irrilevante la irregolare composizione della Commissione allorchè essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria, il che accade, per esempio, allorchè proceda agli incombeni relativi al momento dell'abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all'apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore. Infatti, in sede di operazioni concorsuali, non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima e valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce della prova scritta; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio”* (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 195/23).

E' ormai consolidato l'orientamento secondo cui *“nei pubblici concorsi il modus procedendi deve essere effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di*

*concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d'esame da correggere*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 997/16).

In ultima analisi, l'Ente resistente ritiene che il Presidente possa legittimamente prendere parte a diverse sottocommissioni nello stesso momento, esaminando e valutando quindi più candidati "saltellando" da un'aula virtuale ad un'altra.

**Questa difesa sostiene, al contrario, che prendere parte a più sottocommissioni contemporaneamente equivale, in realtà, a non essere regolarmente presente a nessuna.**

Ben precisandosi, infine, che l'illegittimità del modus operandi descritto – riguardante invero tutti i candidati, e non solo la ricorrente - sarebbe addirittura tale da travolgere l'intera procedura concorsuale.

#### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI**

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum in mora*, si chiede che codesto on.le Collegio adito voglia concedere la tutela cautelare richiesta considerato che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dal concorso e dalla graduatoria definitiva di merito, già pubblicata in data 25.11.2024 e poi rettificata in data 10.1.2025, nonché dall'avvio delle operazioni di immissione in ruolo dei vincitori, con la conseguente perdita per il ricorrente del bene della vita ambito.

Di contro, la sospensione dell'esecutività della graduatoria e l'ammissione con riserva alla ripetizione della prova orale, consentirebbe nell'ipotesi di esito positivo, alla ricorrente di essere inserito in graduatoria salvaguardandone le aspirazioni.

In ragione di ciò si chiede di disporre la rinnovazione dello svolgimento della prova orale innanzi a una commissione esaminatrice regolarmente composta da n. 3 membri.

La ricorrente, infatti, nell'ipotesi di diniego della misura cautelare invocata, rischierebbe di vedere definitivamente compromessa la propria posizione giuridica anche in caso di accoglimento del ricorso.

È evidente che in attesa dell'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, si ravvisa la necessità di sospendere l'esecutività delle graduatorie del 25 novembre 2024 e del 10.1.2025 in quanto, in caso contrario, questa diverrebbe definitiva e sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di un futuro reinserimento per la ricorrente.

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Questa difesa, con atto di interpello inviato all'Amministrazione a mezzo pec il 12.12.2024, chiedeva le generalità ed i recapiti di una vincitrice di concorso, sig.ra Pamela Bruni, al fine di notificare, ad almeno un controinteressato, il presente ricorso per motivi aggiunti.

Dai documenti pubblicati sul sito del PTV, infatti, si ricavano solo il nominativo e la data di nascita dei singoli partecipanti al concorso, elementi insufficienti per dedurre il codice fiscale e di conseguenza i dati indispensabili per la notifica.

Tale richiesta, tuttavia, rimaneva mestamente priva di riscontro.

A nulla è valso l'ulteriore sollecito, inviato sempre a mezzo pec il 9.1.2025, anch'esso rimasto inevaso.

Peraltro, a seguito della rettifica della graduatoria, la controinteressata

individuata neppure risulta più tra i vincitori.

Ad ogni modo, il comportamento caotico e ostruzionistico di controparte obbliga quindi gli scriventi procuratori a proporre la presente istanza, tenuto conto a ben vedere non solo della posizione della controinteressata individuata ma anche del gran numero di potenziali controinteressati vincitori di concorso, laddove si chiede anche la sospensione dell'esecutività della graduatoria impugnata.

La richiesta è legittimata anche dal costante insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale *“L'onere probatorio minimo, secondo un criterio di normalità e buona fede, ai fini della concessione dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami richiesta dall'interessato, consiste nell'aver dimostrato di essersi attivato al fine di ottenere l'indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria”* (Cons. Stato, Sez. II, n. 2251/2024).

Si chiede pertanto di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. del presente ricorso per motivi aggiunti, e se del caso del ricorso introduttivo, con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata o nelle diverse modalità indicate da Codesto Spettabile Tribunale.

**P.Q.M.**

### **SI CONCLUDE**

**Previa concessione di misure cautelari**, per l'accoglimento del ricorso, con effetti demolitori della procedura concorsuale o, in subordine, con sospensione dell'esecutività della graduatoria impugnata e diritto della ricorrente alla ripetizione dell'esame innanzi una sottocommissione

regolarmente composta da n. 3 membri come inderogabilmente prescritto dalla sopra richiamata normativa in materia di pubblici concorsi.

Per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso per motivi aggiunti.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia si dichiara che gli spiegati motivi aggiunti non comportano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, e non è dunque dovuto ulteriore contributo unificato.

Napoli, 13 gennaio 2025

Avv. Gianandrea Maria Perrella

Avv. Saverio Curcio